

AREA NAUTICA VALLESANTA LEVANTO

NORME SPECIALI DI REGOLAMENTO PER LA ZONA G

Premesse

La presente disciplina regolamentare è diretta agli Utenti della ZONA G dell'Area Nautica di Vallesanta e deve ritenersi integrativa delle Norme Generali di Regolamento dettate per tutti i fruitori dell'Area stessa.

Articolo 1

La Zona G dell'Area Nautica è destinata esclusivamente allo stazionamento di unità da diporto a mare.

Lo specchio d'acqua marino costituente la Zona G è dotato di impianti (gavitelli) per lo stazionamento a mare di unità da diporto e di banchina attrezzata per l'ormeggio.

La Levante Multiservizi si riserva la facoltà di autorizzare il transito all'interno dell'Area Nautica per le unità da diporto dirette alla Zona G.

L'assegnazione dei posti barca degli utenti verrà fatta con criteri di uso razionale a seconda delle disponibilità.

Le assegnazioni saranno insindacabili.

All'interno della Zona G sono stati assegnati inoltre i seguenti posti:

- 2 posti riservati ai residenti della zona C, per sosta di durata massima di 90 minuti;
- 1 posto riservato Capitaneria di Porto;
- 2 posti riservati ai pescatori;
- 5 posti al transito, identificabili con boa di diversa colorazione.

Articolo 2

L'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, delle Norme Generali di Regolamento viene rilasciata dalla Levante Multiservizi al momento della consegna dell'atto di quietanza del Contributo dovuto per legittimare lo stazionamento dell'unità da diporto.

L'autorizzazione ha durata stagionale decorrente dal 1° Maggio al 15 Ottobre di ogni anno.

Il Contributo dovuto dall'Utente autorizzato nella Zona G comprende inscindibilmente il corrispettivo relativo all'ormeggio (al gavitello o in banchina), la sosta a terra e il servizio di alaggio e varo dal 1° Maggio al 15 Ottobre.

Nel caso specifico di Utenti proprietari o affittuari di fondi che ricoverino l'imbarcazione all'interno dei locali artigianali del Condominio Vallesanta il Contributo dovuto dall'Utente sarà composto dal corrispettivo relativo all'ormeggio (al gavitello o in banchina) e dal servizio di alaggio e varo dal 1° Maggio al 15 Ottobre.

Sono esclusi dal pagamento dei corrispettivi per la sosta a terra e l'alaggio e il varo gli Utenti della Zona G intestatari di posto barca all'interno della Zona "C" dell'Area Nautica Vallesanta.

L'ormeggio concesso in uso (al gavitello o in banchina) all'interno della Zona G è riservato esclusivamente all'unità da diporto del titolare del posto a mare; il titolare potrà richiedere autorizzazione alla Levante

Multiservizi per far sostare al proprio ormeggio, per un periodo massimo di 15 giorni, l'imbarcazione di un altro utente dell'Area Nautica Vallesanta, purchè l'utente subentrante abbia a sua volta stipulato un regolare contratto di alaggio e varo stagionale e le specifiche della sua imbarcazione siano compatibili con quelle del posto a mare.

La rinuncia all'autorizzazione per la stagione relativa l'annualità successiva dovrà essere dall'Utente comunicata alla Levante Multiservizi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 15 Ottobre dell'anno in corso.

Articolo 3

Gli Utenti della Zona G sono tenuti:

- a collocare le unità da diporto ai gavitelli con la prua rivolta verso la banchina o verso la diga frangi flutti;
- a non stazionare, neppure temporaneamente, nelle zone di mare destinate alla navigazione e manovra delle unità da diporto;
- a non ingombrare la banchina con beni o materiali mobili e ad utilizzare la banchina stessa esclusivamente per le operazioni di carico e scarico dalle unità da diporto;
- a provvedere all'immediato alaggio delle unità da diporto e alla loro collocazione all'interno dell'Area Nautica nell'ipotesi di avverse condizioni meteorologiche.

E' fatto espresso divieto di utilizzare le pompe di sentina delle unità da diporto in tutta la superficie di specchio acqueo di cui si compone la Zona G.

Lo stazionamento di unità da diporto a mare, quindi, avviene sotto l'esclusiva responsabilità dei proprietari delle unità da diporto stesse, con espresso esonero di responsabilità a carico della Levante Multiservizi.

Articolo 4

Per comprovati casi di avaria o di forza maggiore sarà consentito l'ormeggio a qualsiasi unità da diporto nei posti riservati al transito occasionale.

La durata dello stazionamento, in questo caso, non potrà essere superiore ad un giorno successivo alla cessazione dell'evento di avaria o forza maggiore.

L'accesso alla Zona G verrà consentito anche in occasione di eccezionali eventi atmosferici o meteorologici.

Anche in tale ipotesi l'unità da diporto in difficoltà dovrà abbandonare l'ormeggio non appena cessato l'evento.

Trascorso il periodo di cui sopra, la Levante Multiservizi si riserva la facoltà di rimuovere l'unità da diporto addebitando al proprietario i costi relativi alla rimozione, all'uso degli impianti, nonché ai costi della rimessa eventuale.

Articolo 5

In caso di stazionamento di unità da diporto in ore notturne con a bordo persone, il titolare delle unità da diporto stesse dovrà comunicare la circostanza alla Levante Multiservizi, servendosi, peraltro, delle dotazioni di bordo (acqua, energia elettrica, eccetera), senza poter pretendere dalla medesima Levante Multiservizi la prestazione di alcun servizio o somministrazione.

Articolo 6

Ciascuna unità da diporto autorizzata allo stazionamento nella Zona G:

- dovrà essere ormeggiata al posto assegnato in conformità alle modalità previste, a cura e sotto la responsabilità dell'Utente.
- dovrà essere dotata di almeno sei parabordi adeguati all'unità da diporto e da collocare tre per ciascuna fiancata;
- essere dotata di attrezzature di bordo idonee allo stazionamento a mare;
- essere in piena efficienza sotto il profilo della navigabilità, della sicurezza e del rischio incendi;
- essere dotata di idonea polizza assicurativa per i rischi della navigazione, ed eventualmente del furto e dell'incendio.

La Levante Multiservizi si riserva la facoltà di effettuare periodiche verifiche circa l'efficienza delle imbarcazioni e la loro regolarità amministrativa e gli Utenti saranno obbligato a consentire tali verifiche, consegnando, se richiesto, la correlativa documentazione.

Articolo 7

La Levante Multiservizi si riserva il diritto di attuare d'ufficio l'alaggio a terra delle unità da diporto per qualsiasi motivo connesso alla sicurezza delle unità da diporto stesse e delle strutture dell'Area Nautica.

In tale ipotesi, gli Utenti saranno tenuti a rimborsare alla Levante Multiservizi i costi di alaggio e di varo delle unità da diporto.

Articolo 8

E' fatto espresso divieto:

- di manomettere o modificare gli impianti di ormeggio;
- di nuotare, esercitare attività subacquea o di pesca all'interno della Zona G;
- di eseguire prove su motori, lavaggi delle unità da diporto con detersivi, di utilizzare i servizi igienici marini;
- di effettuare qualsiasi attività che possa provocare rumori o fumi molesti.

Articolo 9

Gi Utenti conservano la custodia delle unità da diporto all'ormeggio, rimanendo essi responsabili in via esclusiva di ogni eventuale danneggiamento che le unità da diporto stesse dovessero arrecare a terzi.

La Levante Multiservizi non assume, quindi, alcuna responsabilità per danneggiamenti, furti, atti vandalici alle unità da diporto, agli oggetti lasciati a bordo, alle dotazioni ed impianti.

Del pari la Levante Multiservizi non assume alcuna responsabilità per danneggiamenti subiti dalle unità da diporto per eventi naturali e meteorologici.

Articolo 10

I posti di ormeggio lasciati liberi verranno attribuiti attraverso l'assegnazione a soggetti che ne abbiano fatto domanda e che si trovino nelle posizioni più elevate di una lista di attesa che verrà formata dalla Levante Multiservizi.

Le assegnazioni terranno conto di un criterio cronologico delle domande, rapportato alle effettive disponibilità degli ormeggi, ovviamente tenendo conto delle dimensioni delle unità da diporto.

L'autorizzazione allo stazionamento a mare nella Zona G è incompatibile con la titolarità di altro posto barca a mare nel Golfo di Levante.

E' riservato alla Levante Multiservizi il diritto di negare l'autorizzazione allo stazionamento a mare di unità da diporto, quando queste, ad insindacabile giudizio della stessa Levante Multiservizi, non abbiano le caratteristiche idonee per occupare l'ormeggio (ad esempio per eccessivo pescaggio).

Articolo 11

Gli Utenti, all'interno dello specchio acqueo marino, dovranno tenere un comportamento approntato alla prudenza e alle ordinarie regole della buona marineria e della sicurezza.

L'accesso agli ormeggi dovrà avvenire a velocità non superiore ai tre nodi e comunque alla velocità minima di manovra, tale da non provocare onde e da garantire la sicurezza della navigazione e prevenire situazioni di pericolo e danno a terzi.

Gli Utenti sono comunque tenuti al rispetto delle norme previste dal vigente Codice della Navigazione e da altre leggi emanate in materia.

Articolo 12

La Levante Multiservizi si riserva la facoltà di modificare, a proprio insindacabile giudizio, la collocazione delle superfici di specchio acqueo di stazionamento delle singole unità da diporto autorizzate, nonché a movimentare le stesse e a collocarle in aree diverse in occasione di eventi meteo-marini di carattere eccezionale, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di manifestazioni sportive e sociali, questo senza l'obbligo di rimborso del corrispettivo non goduto.

Articolo 13

Gli Utenti della ZONA G dell'Area Nautica di Vallesanta sono tenuti al più rigoroso rispetto delle Norme Generali di Regolamento che disciplinano l'Area stessa.

Il presente Regolamento integrativo si compone di tre pagine integralmente dattiloscritte e di quanto fin qui della quarta pagina.

Levanto, 19 Dicembre 2016



levantemultiservizisrl

Società sottoposta ad attività di direzione da parte del Comune di Levanto

Capitale Sociale Euro 100.000 i.v.

Lungomare A. Vespucci, 33 - 19015 LEVANTO SP

0187-802050 FAX 0187- 803663

www.levantemultiservizi.it - info@levantemultiservizi.it

